

Allegato 3 - Informativa sul distributore

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

SEZIONE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto col contraente

Società per la quale viene svolta l'attività: ICO BROKERS SRL

Iscrizione al RUI N°. B000052780 - Sezione B - 18/05/2007 (ex. Albo Broker 0631/S 1989)

Sede legale: C.so Francia 225 – 10139 – Torino

Tel. 011-7791952 - Email torino@icobrokers.it - Pec icobrokers_srl@legalmail.it - Sito www.icobrokers.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione del distributore assicurativo e del broker possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi (R.U.I.) o l'elenco annesso al R.U.I. sul sito internet dell'IVASS - www.ivass.it

SEZIONE II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

a. ICO Brokers ha pubblicato sul proprio sito internet www.icobrokers.it:

1) l'elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico (**Allegato A**) consultabile anche sul sito www.icobrokers.it;

2) L'elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'Allegato 4TER del Regolamento IVASS n. 40/2018

b. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il Contraente ha facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario che entra in contatto con il Cliente e la ICO Brokers informano che:

a. **non detengono partecipazioni** pari o superiori al 10% del capitale sociale o diritti di voto in alcuna impresa di assicurazione;

b. ICO Brokers **non è controllata** né partecipata da alcuna impresa di assicurazione.

SEZIONE IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. **Polizza RC professionale** - l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.

b. **Reclami** - Il contraente ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto alla ICO Brokers ai recapiti indicati nella Sezione I del presente documento. Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro i termini di legge, il contraente può rivolgersi all'IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari - Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.

c. **Autorità Giudiziaria** - Resta ferma la facoltà del contraente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria o di avvalersi di eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

d. **Fondo di Garanzia** - il contraente ha facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o Consap Via Yser, 14 – 00198 – Roma – Tel.: +39 06.85796.537/534 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

Allegato 4-ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

SEZIONE I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

a. obbligo di consegna al contraente dell'Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;

b. obbligo di consegna dell'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;

c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;

d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;

e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;

f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto

g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

SEZIONE II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;

b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto

c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza

d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione

e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione

f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo NON-IBIP

Allegato 4-bis - Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo **IBIP Vita Finanziario**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione

a. L'attività di ICO Brokers è svolta su incarico del cliente.

b. se il contratto viene intermediato in collaborazione con altro intermediario ai sensi dell'Art. 22 della L. 221/2012 (collaborazione orizzontale) viene indicato di seguito:

intermediario ex. Art. 22 L. 221/2012 _____ sezione R.U.I.: A (Agente) B (Broker) ruolo: emittente

SEZIONE II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Prodotto assicurativo NON-IBIP

a. fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata

b. fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito della consulenza

c. fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP;

d. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

Prodotto assicurativo **IBIP Vita Finanziario**

a. fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata

b. fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito della consulenza

c. fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

d. fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121 septies del CAP;

e. fornisce una consulenza su base indipendente;

f. fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;

g. distribuisce prodotti di investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i prodotti di investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione.

h. Inserire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis comma 7 del CAP.

i. Fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

l. fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.

SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta da ICO Brokers per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- onorario corrisposto dal cliente – ricevuta allegata..... altra tipologia di compenso
- commissione inclusa nel contratto assicurativo importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza
- combinazione delle diverse tipologie di compenso importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'UE

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia per i contratti RCA (Reg. Isvap n. 23/2008 e ss.mm.)

Nell'**Allegato B consultabile sul sito www.icobrokers.it** sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti a ICO Brokers dall'impresa di assicurazione.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

SEZIONE IV - Informazioni relative al pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi ICO Brokers dichiara di aver costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fidejussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00.

b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, con clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'intermediario oppure all'impresa di assicurazione, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'intermediario oppure l'impresa di assicurazione, espressamente in tale qualità;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo RCA e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la RCA), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750 € (settecentocinquanta euro) annui per ciascun contratto.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato come segue:

Rischio/Ramo _____ Compagnia _____

con autorizzazione ex art. 118 CAP (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente ai sensi dell'articolo 118 del CAP)

senza autorizzazione ex art. 118 CAP (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente ai sensi dell'articolo 118 del CAP)

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

In ottemperanza all'Art. 56 comma del Regolamento IVASS n. 40/2018 il sottoscritto contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione di:

- Allegato 3, Allegato 4-ter ed Allegato 4 / 4-bis del presente Modello Unico;
- Documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti;
- Dichiarazione di coerenza per prodotti NON IBIP / Dichiarazione di appropriatezza per prodotti IBIP Vita Finanziari
- Allegato A - rapporti di libera collaborazione con le Compagnie e con altri Intermediari, disponibile sul sito www.icobrokers.it;
- Allegato B - informazioni sulla misura provvigionale riconosciuta dalla Compagnia (per i contratti RCA), disponibile sul sito www.icobrokers.it;

DATA

NOME DEL CONTRAENTE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

FIRMA